

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1990, n.319

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990, concernente il personale del comparto delle universita', di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

GU n. 264 del 12-11-1990 - Suppl. Ordinario n.70

in vigore dal: 13-11-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'7 della Costituzione;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i

comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego,

risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi

intercompartimentali emanati ai sensi dell'2 della legge 29

marzo 1983, n. 93;

Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo

1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione

collettiva per il personale delle universita', ai sensi dell'

della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n.

270, 19 luglio 1984, n. 571, e 28 settembre 1987, n. 567;

Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28

ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2

novembre 1988, concernente il requisito della maggiore

rappresentativita' su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo

1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per

partecipare alla formazione degli accordi sindacali;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3

agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto

1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti

l'accordo sindacale per il personale del comparto del personale

delle

universita';

Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541,

recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);

Visto l'7, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella

riunione del 6 aprile 1990, con la quale - respinte o ritenute

inammissibili le osservazio'ni formulate dalle organizzazioni

sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative e'

stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie,

la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990

riguardante il personale del comparto delle universita' di cui

all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,

n. 68, definita in data 21 febbraio 1990 fra la delegazione di parte

pubblica, composta come previsto dall' del citato decreto del

Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, le

organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente

rappresentative nel comparto aderenti alla CGIL, CISL, UIL,

CONFSAL,

la Confederazione italiana sindacati autonomi personale universita'

(CISAPUNI) e le confederazioni sindacali maggiormente

rappresentative

su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL,

CONFSAL,

CONFEDIR;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza

generale del 24 maggio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell' della legge 29

marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di

accordo sottoscritta in data 21 febbraio 1990 dalle stesse

confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza

indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme

risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il

personale del comparto delle universita' di cui all' del

decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il

triennio 1988-1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e

della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca

scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione e durata

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano

al personale di cui all' del decreto del Presidente della

Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli

osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ed il personale non

docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1 gennaio

1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio

1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei

successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

[...]

Art. 2

in vigore dal: 13-11-1990

Rapporti istituzioni-utenti

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei

servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale il

miglioramento delle attivita' istituzionali da realizzarsi nel modo

piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture

operative in cui si articolano le universita' e gli istituti di

istruzione universitaria approntando, a tal fine, adeguati strumenti

per la tutela degli interessi degli utenti.

2. In tale quadro le amministrazioni possono promuovere e

realizzare, nel periodo di vigenza del presente regolamento, sentite

le confederazioni e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 2 del

decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989,

appositi progetti finalizzati alla semplificazione dei procedimenti

connessi all'assolvimento delle attivita' istituzionali, con

particolare riguardo all'esigenza di assicurare condizioni il piu'

possibile favorevoli nel rapporto con gli utenti dei servizi,

favorendo anche l'ampliamento dell'orario di apertura delle strutture

interessate anche nelle ore pomeridiane.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, le singole

istituzioni universitarie promuovono apposite conferenze con le

confederazioni e le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 2 del

decreto citato al comma 2 e con la partecipazione di una

rappresentanza degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti

con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti

riscontrati nell'erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la

promozione di adeguate iniziative per la rimozione degli ostacoli e

per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

[...]

Art. 3

in vigore dal: 13-11-1990

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle universita' sono i seguenti:

- a) istruzione universitaria;
- b) igiene;
- c) attivita' assistenziali e sanitarie;
- d) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) sicurezza e salvaguardia degli impianti;
- f) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti;
- g) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovra' garantirsi, con le modalita' di cui all', la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- a) immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, per un periodo non inferiore ad un terzo di quello complessivamente previsto nelle singole sedi;
- b) esami conclusivi dei cicli di istruzioni;
- c) certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza di termini;
- d) prestazioni di accettazione e di pronto soccorso, specialistiche e diagnostiche, necessarie a garantire le attivita' assistenziali a carattere di urgenza assicurate al Servizio sanitario nazionale; servizio ambulanze nei casi di urgenza; servizi di cucina per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, nei casi in cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio;
- e) cura degli animali e delle piante;
- f) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza necessari ad assicurare la continuita' dei servizi essenziali;
- g) salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti anche a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- h) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi;
- i) prestazioni svolte per conto del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento ad attivita' inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilita';
- l) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalita' da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni.

[...]

Art. 4

in vigore dal: 13-11-1990

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 3 sono individuate modalita' e procedure necessarie ad assicurare la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3 ed, in relazione a tali modalita' e procedure, appositi contingenti di personale - per le diverse qualifiche e profili professionali addetti ai medesimi servizi essenziali - che dovranno essere esonerati dallo sciopero.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello di ateneo e di istituzione - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formeranno i contingenti, nonche' i contingenti numerici necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati di cui all'art. 3.
3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2 saranno assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.
4. In conformita' agli accordi di cui al comma 2, le singole universita' o istituzioni universitarie individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso gli uffici interessati tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - sette giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
5. Gli accordi decentrati di cui al comma 2 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento.

Art. 5

in vigore dal: 13-11-1990

Negoziazione decentrata

1. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati a livello nazionale e di singola istituzione di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 3, e riferiti a specifiche e particolari esigenze.
2. Ove, nell'interpretazione delle norme derivanti dagli accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.
3. Gli elementi di divergenza degli accordi decentrati a livello di singola istituzione dai criteri indicativi contenuti negli accordi decentrati a livello nazionale, che dovessero rivelarsi entro quindici giorni dalla sottoscrizione di questi ultimi, sono sottoposti, ai fini dell'efficacia degli accordi medesimi, alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di venti giorni.
4. Alla negoziazione decentrata a livello nazionale di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, puo' assistere, su invito del Ministro, un rappresentante della conferenza permanente dei rettori, nonche' le parti locali interessate.
5. Gli accordi decentrati debbono contenere apposite clausole circa

tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove ritenuto necessario da entrambe le parti, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

[...]

Art. 6

in vigore dal: 13-11-1990

Pari opportunita'

1. I comitati per le pari opportunita', a livello di singola istituzione, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'amministrazione garantisce gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

[...]

Art. 7

in vigore dal: 13-11-1990

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.

[...]

Art. 8

in vigore dal: 13-11-1990

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le universita' o istituzioni universitarie sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

[...]

Art. 9

in vigore dal: 13-11-1990

Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unita' in servizio presso ciascuna universita' o istituzione universitaria all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a);

c) ai dipendenti ammessi a frequentare attivita' didattiche e formative, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.

4. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

[...]

Art. 10

in vigore dal: 13-11-1990

Formazione ed aggiornamento professionale

1. Possono essere attuati mediante corsi di formazione, organizzati direttamente dalle istituzioni universitarie, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale in servizio presso le medesime, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni, ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza delle strutture.

2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di specifica professionalita' tecnico-scientifica.

3. Interventi particolari saranno diretti ad accrescere la professionalita' delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parita' fra tutti i dipendenti.

4. I corsi sono espletati durante il normale orario di servizio.

5. Devono essere, comunque, privilegiati i corsi per la qualificazione del personale assunto con le procedure di cui all'art.

16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

[...]

Art. 11

in vigore dal: 13-11-1990

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. In attuazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, fatte salve le disposizioni normative vigenti, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicaps o di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermita' per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla meta' per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero

e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo.

3. Le universita' o le istituzioni universitarie dispongono l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

[...]

Art. 12

in vigore dal: 13-11-1990

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. Le amministrazioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e

di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

2. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, unitamente alle amministrazioni di cui al comma 1, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisera' una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione provvedera' ad istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario.

Art. 13

in vigore dal: 13-11-1990

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di incentivazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.

2. Per le finalita' di cui all', a decorrere dal 1 luglio 1990 e' costituito presso ciascuna universita' o istituzione universitaria un fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento

dell'efficienza dei servizi", che e' alimentato:

a) dall'importo destinato nell'anno 1988 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni ordinari di servizio ed all'erogazione delle indennita' di rischio, di servizio

meccanografico, di maneggio valori e di servizio notturno e festivo di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, maggiorato della eventuale

integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989;

b) dalla quota del monte retribuzioni annuo relativo a ciascuna istituzione, compreso il corrispettivo di dieci ore di lavoro straordinario annue pro-capite, riferite al 1 gennaio 1988, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, incrementato, a decorrere dal 1 luglio 1990, di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari.

3. Il fondo di cui al comma 2 e' integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attivita' svolta dalle istituzioni, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi piu' qualificati a favore dell'utenza.

4. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di negoziazione decentrata a livello di istituzione.

5. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttivita', compresi quelli correlati all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1997, n. 567, di altre indennita' di istituto e similari, comunque denominate, ovvero per le amministrazioni eventualmente

destinatari di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 2 e' posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.

8. Per la istituzione del fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[...]

Art. 14

in vigore dal: 13-11-1990

Utilizzo del fondo

per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di cui all'art. 13 e' destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la negoziazione decentrata, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna istituzione, il fondo e' finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttivita'. La misura dei compensi e' determinata in rapporto al superamento di standards sperimentali di produttivita' di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la negoziazione decentrata, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilita' per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terra' conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. Per i settori di attivita' non regolati da standards saranno definite, con la negoziazione decentrata, le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;

b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse anche all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;

c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

d) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. I criteri per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 saranno definiti in sede di negoziazione decentrata.

4. Con la negoziazione decentrata, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 13 potra' essere affidata a ciascuna unita' funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti sulla base di prioritari, indirizzi e limiti stabiliti nella predetta sede negoziale.

5. La corretta utilizzazione del fondo sara' soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione che potranno avvalersi anche di centri esterni, in conformita' al comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.

[...]

Art. 15

in vigore dal: 13-11-1990

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'art. 31 del medesimo decreto, sono cosi' stabiliti, a regime:

qualifica I L. 6.081.000;

" II " 6.981.000;

" III " 7.981.000;

" IV " 9.331.000;

" V " 10.381.000;

" VI " 11.331.000;

" VII " 13.431.000;

" VIII " 15.531.000;

" IX " 19.671.000;

ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

I qualifica funzionale: L. 19.671.000;

II qualifica funzionale: L. 24.031.000;

professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 18.071.000.

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.

3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I L. 152.000;

" II " 190.000;

" III " 265.000;

" IV " 310.000;

" V " 355.000;

" VI " 386.000;

" VII " 487.000;

" VIII " 512.000;

" IX " 592.000;

ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

I qualifica funzionale: L. 592.000;

II qualifica funzionale: L. 754.000;

professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 592.000.

4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I L. 715.000;

" II " 894.000;

" III " 1.240.000;

" IV " 1.459.000;

" V " 1.668.000;

" VI " 1.815.000;

" VII " 2.290.000;

" VIII " 2.410.000;

" IX " 2.789.000;

ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

I qualifica funzionale: L. 2.789.000;

II qualifica funzionale: L. 3.545.000;

professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 2.789.000.

5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I L. 1.200.000;

" II " 1.500.000;

" III " 2.100.000;

" IV " 2.450.000;

" V " 2.800.000;

" VI " 3.050.000;

" VII " 3.850.000;

" VIII " 4.050.000;

" IX " 4.690.000;

ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

I qualifica funzionale: L. 4.690.000;

II qualifica funzionale: L. 5.950.000;

professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 4.690.000.

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

[...]

Art. 16

in vigore dal: 13-11-1990

Retribuzione individuale di anzianita'

1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:

qualifica I L. 192.000;

" II " 216.000;

" III " 252.000;

" IV " 272.000;

" V " 305.000;

" VI " 346.000;

" VII " 403.000;

" VIII " 475.000;

" IX " 475.000;

ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

I qualifica funzionale: L. 475.000;

II qualifica funzionale: L. 581.000;

professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 475.000.

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo

titolo liquidate ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567.

4. Al personale che, alla data del 1 ottobre 1990, abbia acquisito, o acquisisca nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di effettivo servizio continuativo nell'amministrazione di appartenenza, competono, dalla predetta data o da quella in cui maturi il predetto periodo di effettivo servizio continuativo, i seguenti importi annui lordi, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1:

qualifica I L. 182.000;

" II " 209.000;

" III " 239.000;

" IV " 280.000;

" V " 311.000;

" VI " 340.000;

" VII " 403.000;

" VIII " 466.000;

" IX " 590.000;

ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

I qualifica funzionale: L. 590.000;

II qualifica funzionale: L. 721.000;

professori incaricati esterni, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 590.000.

5. Gli importi di cui al comma 4, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si triplicano nei confronti del personale che, entro le predette date, abbia maturato o maturi, rispettivamente, dodici o sedici anni di effettivo servizio continuativo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

[...]

Art. 17

in vigore dal: 13-11-1990

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni

analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e

nelle percentuali previste dagli articoli 15 e 16, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

[...]

Art. 18

in vigore dal: 13-11-1990

Mobilita'

1. Al personale trasferito ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, verra' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso "una

tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

qualifica VIII e superiori: L. 3.500.000;

qualifica VII: L. 3.000.000;

qualifica VI: L. 2.500.000;

qualifica V ed inferiori: L. 2.000.000.

2. I trasferimenti del personale da una sede ad altra all'interno del comparto sono disposti dal rettore o dal direttore dell'istituzione universitaria presso la quale il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'istituzione di appartenenza, e sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza all'area funzionale, alla qualifica ed al profilo professionale di inquadramento dell'interessato.

[...]

Art. 19

in vigore dal: 13-11-1990

Trattamento di missione

1. Le misure intere lorde dell'indennita' di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono le seguenti:

a) qualifiche funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona; qualifiche del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: L. 39.600;

b) qualifica funzionale prima, seconda, terza e quarta: L. 28.800.

2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

b) attività di rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed installazioni scientifiche;

c) attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;

d) attività di escavazione nelle ricerche geologiche, archeologiche e sul territorio;

e) attività che comportino imbarchi su unità.

3. Per il personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate

nella impossibilità della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al pernottamento.

[...]

Art. 20

in vigore dal: 13-11-1990

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio

in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal

personale indicato nel medesimo comma, e' corrisposta un'indennità

di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati

della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal rettore; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non e' cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico dei bilanci dei singoli

atenei limitatamente al personale di cui ai commi 1 e 3 che non svolga attività assistenziali previste nelle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.

[...]

Art. 21

in vigore dal: 13-11-1990

Attività culturali e ricreative

1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, ed a integrazione di quanto previsto nell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le università o istituzioni universitarie possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo

libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato a maggioranza da rappresentanti della

amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni indicate nello stesso comma possono, compatibilmente con

le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. Le istituzioni predette iscrivono negli appositi capitoli degli statuti di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati saranno disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.

[...]

Art. 22

in vigore dal: 13-11-1990

Ordinamento professionale

1. E' consentita, nell'ambito delle dotazioni organiche di qualifiche di ogni ateneo o istituzione, la mobilita' orizzontale tra i profili professionali ascritti alla settima qualifica e tra i profili professionali ascritti all'ottava qualifica funzionale nell'ambito delle aree funzionali di appartenenza o di aree funzionali affini, purché si sia in possesso di titoli specifici o abilitazioni richiesti per gli accessi dall'esterno. Nei casi in cui non siano richiesti i predetti titoli o abilitazioni, la mobilita' orizzontale e' consentita previo superamento di specifico corso o di tirocinio appositamente predisposti dall'amministrazione.

2. Nell'ambito della quarta qualifica funzionale l'"area dei servizi generali tecnici ed ausiliari" assume la denominazione di "area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche". Tra le mansioni previste per il profilo professionale di "agente degli uffici tecnici" del gruppo degli uffici tecnici della predetta area sono incluse quelle di manutenzione straordinaria degli automezzi e conduzione dei medesimi.

3. Nell'ambito della quinta qualifica funzionale sono istituiti l'"area funzionale delle biblioteche", nonché il profilo professionale di "operatore di biblioteca", che svolge mansioni di consegna e riordino del materiale librario, assistenza degli utenti nelle procedure di consultazione e nell'uso delle relative apparecchiature, compiti di supporto nelle inerenti attività amministrativo-contabili ed altre attività che richiedono l'uso di strumenti, attrezzature ed apparecchiature d'ufficio, anche complesse ma di uso semplice.

4. Al profilo di cui al comma 3 si accede mediante concorso pubblico per esame, indetto con decreto rettorale. Il titolo di studio richiesto e' il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica di cui all' del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, ovvero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del titolo II del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203

del 26 luglio 1983, per la composizione delle commissioni giudicatrici e l' del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, per il contenuto delle prove di esame.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4,

si applicano ai fini dell'accesso al profilo professionale di "segretario amministrativo del dipartimento" di ottava qualifica funzionale, istituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567.

6. Il profilo professionale di "uscieri" della II qualifica dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari e' reso ad esaurimento.

7. Nei confronti del personale con le professionalita' di "infermiere professionale", "vigilatrice di infanzia", "assistente sanitaria", "ostetrica", "dietista", "ortottista", "logopedista", "massaggiatore non vedente", "tecnico di radiologia", "tecnico dei laboratori clinici", "ottico", appartenenti al profilo di "assistente socio-sanitario" dell'area funzionale socio-sanitaria di sesta qualifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981; "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici" o "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari", i cui profili sono stati ascritti, in applicazione dell'art. 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28

settembre 1987, n. 567, nella settima qualifica, nonché nei confronti del personale rivestente la qualifica di "assistente

sociale" e del personale rivestente altri profili professionali dell'area socio-sanitaria corrispondenti a quelli vigenti nelle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, ferma l'appartenenza al comparto di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1936, n. 68, trovano applicazione, ove più favorevoli, gli istituti giuridici ed economici riconosciuti, in sede di rinnovo dell'accordo relativo al triennio 1988-1990, a favore del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, purché detti istituti risultino compatibili con le disposizioni vigenti nel comparto delle università e sussista una sostanziale identità delle mansioni.

8. Ai fini dell'accesso ai profili professionali di "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici", "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari" ascritti alla settima qualifica funzionale dal comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, sono richiesti il diploma delle relative scuole dirette a fini speciali universitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero gli altri titoli culturali e professionali richiesti per i corrispondenti profili dal Servizio sanitario nazionale.

9. Nella settima qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria e' istituito il profilo professionale di "assistente sociale collaboratore", che svolge, con piena autonomia tecnica, secondo i principi, le conoscenze ed i metodi del servizio sociale professionale, nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima, nonché dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare, attività di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di valutare, trattare e risolvere o prevenire situazioni di bisogno e disadattamento individuale, familiare o di gruppo attraverso opportuni e mirati piani di intervento.

10. Al profilo di cui al comma 9 si accede mediante concorso pubblico per esami, bandito con decreto rettorale; il titolo di studio richiesto e' il diploma rilasciato da scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14. Per la composizione delle commissioni giudicatrici e le prove di esame trovano, rispettivamente, applicazione le disposizioni di cui all' del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, ed all'art. 1, quinto comma, del titolo I del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4. Le professionalita' "assistente sociale", nell'ambito del profilo "assistente socio-sanitario", di sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria, in mancanza del titolo di studio, sono collocate ad esaurimento.

11. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, per l'accesso ai profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale; di "collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, e' eliminato il titolo del diploma di laurea.

[...]

Art. 23

in vigore dal: 13-11-1990
al: 5-4-1995

Aspettative sindacali

1. I dipendenti delle università o istituzioni universitarie che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare dalla competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnate.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni tremila dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per tutte le amministrazioni comprese nel comparto. In sede di prima applicazione,

il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in settanta unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su

base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui

al citato decreto ministeriale 3 agosto 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale, comunicate alle singole amministrazioni di appartenenza, sono presentate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle singole amministrazioni, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti.

[...]

Art. 24

in vigore dal: 13-11-1990
al: 5-4-1995

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 23, sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed all'amministrazione interessata.

Art. 25

in vigore dal: 13-11-1990
al: 5-4-1995

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi, costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell', non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

[...]

Art. 26

in vigore dal: 13-11-1990
al: 5-4-1995

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

1. Nell'ambito di ciascuna università o istituzione universitaria il monte ore orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 25 è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata a livello di singola istituzione in modo che una parte, pari al dieci per cento, del monte ore sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, operanti nella istituzione stessa, e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero

delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento del rettore e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di negoziazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'istituzione.

5. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 25 possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed ai congressi e convegni nazionali ed organismi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni e di organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma

1.
6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti.

[...]
Art. 27

in vigore dal: 13-11-1990

Disposizioni particolari

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.

2. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, resta ferma la corresponsione, con periodicit  annuale, secondo i termini, le modalita' e le condizioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, dell'indennita' di incentivazione e funzionalita'.

3. L'indennita' di cui al comma 2 e' incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, dei seguenti importi annui lordi:

qualifica I L. 135.000;

" II " 158.000;

" III " 180.000;

" IV " 201.000;

" V " 225.000;

" VI " 285.000;

" VII " 360.000;

" VIII " 450.000.

4. Nei confronti del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, nonche' alla prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, l'indennita' di cui al comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, e' incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, rispettivamente, dei seguenti importi annui lordi: L. 240.000, L. 900.000 e L. 1.200.000.

[...]
Art. 28

in vigore dal: 13-11-1990

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente

regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, 19 luglio 1984, n. 571, e 2 giugno 1981, n. 270.

[...]
Art. 29

in vigore dal: 13-11-1990

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente regolamento valutato in lire 166 miliardi per il periodo 1988-1990, ivi compresi gli oneri per arretrati relativi agli anni 1988 e 1989 ed al netto dell'importo di lire 115 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, ed in lire 265 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

[...]
Art. 30

in vigore dal: 13-11-1990

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1990

Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 11, con esclusione degli articoli 11, comma 2, e 13, commi 3 e 4, ai sensi della deliberazione n. 57 della sezione del controllo, adottata nell'adunanza del 28 settembre 1990

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1990

Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 2, con riserva relativamente agli articoli 11, comma 2, e 13, commi 3 e 4, ai sensi della deliberazione n. 75/S.R./E delle sezioni riunite dell'8 novembre 1990

Allegato

in vigore dal: 13-11-1990

COMPARTO DEL PERSONALE DELLE UNIVERSITA'
(Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986)
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL,
CONFSAL, CISAL, CONFEDIR.

Organizzazioni sindacali: S.N.U./CGIL, CISL/Universita',
UIL/Scuola/

Universita', CONFSAL/SNALS, CISAPUNI.

Le organizzazioni sindacali del comparto "Universita'" firmatarie
del seguente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del
diritto di sciopero,

nella convinzione che il rispetto dei diritti, che hanno pari
dignita', degli utenti e dei lavoratori vada ricercato con criteri di
equita' che assicurino all'utenza i diritti tutelati dalla
Costituzione e garantiscano nel contempo ai lavoratori l'esercizio
del diritto di sciopero in quanto anch'esso costituzionalmente
garantito;

considerato che un codice di autoregolamentazione improntato al
rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati rappresenti, nelle
relazioni sindacali, lo strumento adeguato per concorrere alle
esigenze di giustizia sociale proprie di una societa' avanzata;
Dichiarano che si atterranno alle seguenti norme:

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera a), della legge n. 93
del 29 marzo 1983, gli scioperi dei lavoratori del comparto
Universita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con un
preavviso

di almeno 15 giorni.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera b), della legge n.
93/83, le modalita' di svolgimento degli scioperi saranno comunque
tali da garantire lo svolgimento delle prestazioni indispensabili,
come definite dal decreto del Presidente della Repubblica ricettivo
dell'accordo contrattuale, garantendo d'intesa con gli organi
dell'autonomia universitaria la tutela alla salute dei cittadini, la
cura di animali e piante, la salvaguardia degli impianti.

3. Sara' assicurato un'intervallo non inferiore a 48 ore tra la
prima azione di sciopero e le successive.

4. L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza, non
potra' superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione
successiva non potra' superare le due giornate consecutive.

5. Gli organi competenti, secondo le regole interne delle singole
organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definirne le
modalita', a sospenderlo o revocarlo sono:

a) a livello nazionale di comparto: la struttura nazionale di
categoria;

b) a livello territoriale e aziendale di comparto: la struttura
territoriale di categoria.

6. La proclamazione degli scioperi sara' comunicata al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e, per i conflitti in sede locale, alle universita' o
istituzioni. All'atto della proclamazione dello sciopero sara' data
pubblicita' dei contenuti della vertenza.

7. Non saranno proclamati scioperi nei cinque giorni che precedono
e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali
nazionali, europee, referendarie, nonche' regionali, provinciali e
comunali nei rispettivi ambiti territoriali.

8. Le predette norme non si applicano qualora fossero in pericolo
i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della
democrazia e della pace.

9. Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero
mondo del lavoro saranno applicate le modalita' di sciopero stabilite
dai livelli confederali eventualmente integrate con contenuti e

modalita' indicate dalle organizzazioni sindacali di comparto.

10. Gli scioperi di qualsiasi genere saranno immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o
di calamita' naturale.

11. Le presenti norme di autoregolamentazione hanno validita' fino
al termine della vigenza contrattuale.

Confederazioni sindacali:

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

C.I.D.A.

C.I.S.N.A.L.

C.I.S.A.L.

CONF.S.A.L.

CONFED.I.R.

Organizzazioni sindacali:

S.N.U./C.G.I.L.

C.I.S.L./Universita'

U.I.L./Scuola/Universita'

CONF.S.A.L./S.N.A.L.S.

C.I.S.A.P.UNI.